



REGOLAMENTO COSAP

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.12 DEL 25.02.2003

Indice

Capo I NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 Occupazione di marciapiedi
- Art. 4 Occupazione per passi carrabili
- Art. 5 Occupazioni d'urgenza

Capo II ATTO CONCESSORIO

- Art. 6 Atto concessorio
- Art. 7 Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 8 Istanza
- Art. 9 Rilascio
- Art. 10 Revoca
- Art. 11 Revoca concessione per gravi inadempienze
- Art. 12 Rinuncia
- Art. 13 Subingresso

Capo III CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 14 Obbligatorietà
- Art. 15 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche
- Art. 16 Altri elementi incidenti sulla tariffa
- Art. 17 Determinazione



- Art. 18 Tariffe
- Art. 19 Modificazione delle tariffe
- Art. 20 Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi
- Art. 21 Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi
- Art. 22 Trasferimento
- Art. 23 Superficie dei passi carrabili
- Art. 24 Passo carrabile virtuale
- Art. 25 Impianti automatici di distribuzione
- Art. 26 Aree destinate a parcheggio
- Art. 27 Occupazioni abusive
- Art. 28 Esenzione dal canone
- Art. 29 Assorbimento di altri canoni
- Art. 30 Modalità e termini di pagamento

Capo IV SANZIONI

- Art. 31 Occupazioni abusive o irregolari

Capo V MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

- Art. 32 Adempimenti del funzionario responsabile
- Art. 33 Adempimenti del concessionario
- Art. 34 Norma transitoria
- Art. 35 Norma finale

- Allegato 1**
- Tipologie di occupazione**
- Classificazione delle aree**
- Calcolo della tariffa e del canone**



NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, di seguito denominato “Regolamento”, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, di seguito denominato “Decreto”, disciplina l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili, e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati, con popolazione superiore ai diecimila abitanti, esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

ARTICOLO 2

Occupazioni permanenti e temporanee

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.

2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.



ARTICOLO 3

Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita, purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che deve essere larga non meno di un metro.

2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento.

ARTICOLO 4

Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Per i passi carrabili la superficie da calcolare al fine dell'applicazione del canone di concessione è data dalla larghezza del passo, arrotondata al metro superiore, per una profondità convenzionale di un metro.

3. Per gli accessi a raso non si applica il canone di concessione, a meno che l'utente richieda espressamente il rilascio del cartello con l'indicazione "Comune di Fonte Nuova - Passo Carrabile n... - Autorizzazione del".

4. Per gli accessi che risultano a raso a seguito di una modifica del piano stradale, non si applica l'esclusione di cui al precedente comma.

5. Gli utenti possono definitivamente assolvere la concessione del passo carrabile, mediante un versamento diretto all'Ente impositore, pari a venti annualità.

6. Nei casi in cui i contribuenti non intendessero più utilizzare i passi carrabili, questi possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune o alla Provincia, e ripristino



dell'assetto stradale ad opera e spese del contribuente. Gli utenti devono presentare istanza scritta all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune.

ARTICOLO 5

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

CAPO II ATTO CONCESSORIO

ARTICOLO 6

Atto concessorio

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.



3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

ARTICOLO 7

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per quanto riguarda le occupazioni temporanee, mercati, manifestazioni, ed altre attività di durata inferiore all'anno, il rilascio delle autorizzazioni è subordinato ad una richiesta preventiva dell'interessato all'Ufficio Tributi. Lo stesso ufficio verificati i requisiti previsti dalla legge per esercitare l'attività e la disponibilità dell'area richiesta dall'interessato calcola la tariffa da applicare per l'occupazione. A seguito del pagamento da parte dell'utente, l'Ufficio ne rilascia apposita autorizzazione.

2. Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, come i passi carrabili, la richiesta deve pervenire all'Ufficio Tecnico - Settore Viabilità che redige apposito parere che trasmette all'Ufficio tributi, che, a seguito del pagamento da parte dell'utente, rilascia la richiesta autorizzazione. E' a cura dell'utente l'applicazione dell'apposito cartello con le indicazioni fornite dall'Ufficio Tributi.

ARTICOLO 8

Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta semplice, contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
- b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione (anche su stralcio planimetrico ubicativo);



- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- e) le modalità dell'occupazione;
- f) la descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) l'impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lettere e) ed f).

ARTICOLO 9

Rilascio

1. La richiesta di concessione per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche è istruita dall'ufficio competente.

2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Responsabile del Servizio entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo.

3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende accolta. In caso di diniego di concessione il Servizio è comunque tenuto a comunicare all'istante, nel provvedimento, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

4. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia. Nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

5. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio



intralcio alla circolazione stradale di veicoli e pedonale, o modifichi o alteri le finalità di destinazione degli spazi pubblici.

ARTICOLO 10

Revoca

1. La concessione può essere revocata:

- a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
- b) quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lettera g) dell'articolo 8, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
- c) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all' articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.



ARTICOLO 11

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

ARTICOLO 12

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire al Servizio almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

ARTICOLO 13

Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, dà luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 100 per cento del canone annuo determinato



nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

CAPO III

CANONE DI CONCESSIONE

Art. 14

Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 28 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

Art. 15

Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione del canone, nelle 2 seguenti categorie:

Categoria A aree e strade provinciali situate all'interno del centro abitato con popolazione superiore a diecimila abitanti individuate a norma del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285

Categoria B aree e strade comunali

ARTICOLO 16

Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche



attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie A e B esposte nell'allegato 1 che forma parte integrante di questo regolamento.

ARTICOLO 17

Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 con il minimo di Euro 10,33 (L. 20.000), salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

ARTICOLO 18

Tariffe

1. La tariffa base generale è determinata annualmente. Attraverso la tariffa base si determina la tariffa specifica, tenuto conto del "Coefficiente di sacrificio economico della collettività" e del "Moltiplicatore a seconda del tipo di occupazione", individuati nell'allegato 1.

ARTICOLO 19

Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate il termine previsto dalle vigenti disposizioni. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

ARTICOLO 20

Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1998 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per Euro 0,65 (Lire. 1.250), con il minimo di Euro 516, 46 (Lire 1.000.000).



2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 2002 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.

3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 21

Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 2002 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, è determinato in base alla tariffa con l'applicazione dei parametri contenuti nell'allegato 1 che riconosce la riduzione del 50% prescritta nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto.

ARTICOLO 22

Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

ARTICOLO 23

Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo al quale si dà accesso, arrotondata al metro superiore, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.



ARTICOLO 24

Passo carrabile virtuale

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, con rilascio di apposito cartello segnaletico.

2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

ARTICOLO 25

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

ARTICOLO 26

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.



ARTICOLO 27

Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 100 per cento, ferma restando la facoltà di mettere in atto gli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

ARTICOLO 28

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, spettacoli viaggianti e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;



- c) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli, per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- m) le occupazioni con seggiovie e funivie;
- n) manifestazioni politiche.

ARTICOLO 29

Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.



ARTICOLO 30

Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinato alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni, mediante versamento nel conto corrente del tesoriere comunale.

3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa è fatto con le modalità del precedente comma, entro il primo giorno di occupazione.

2. Per gli importi superiori a Euro 258,23 (lire 500.000) annui è possibile rateizzare i versamenti con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre

CAPO IV

SANZIONI

ARTICOLO 31

Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti, è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'articolo 27, alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone.



3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 100 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.

4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombero - quella prevista dal codice della strada. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, entro il limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

CAPO V

MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

ARTICOLO 32

Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone, secondo le disposizioni di legge e del Regolamento, sono affidati ad un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.

ARTICOLO 33

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario, il quale è tenuto anche a custodire nel suo



ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

ARTICOLO 34

Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 2002 che non siano in contrasto con le norme del Regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 30 aprile 2002, con invio della copia della quietanza al Servizio Tributi.

2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 2002 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 1° gennaio 2003.

ARTICOLO 35

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.



ALLEGATO 1

Tipologie di occupazione

Ai fini della determinazione della Tariffa Specifica e del relativo Canone di Concessione, vengono stabilite le seguenti tipologie di occupazione ed i relativi moltiplicatori:

Tipo di occupazione	Moltiplicatore
Mercati	4 *
Chioschi	1
Piazzole per commercio itinerante	4
Spettacoli	2
Spettacoli effettuati da enti ed organismi non commerciali (ONLUS esenti)	1
Passi carrabili	0,25
Diritti di accesso	0,25
Ponteggi	2
Sottosuolo e soprassuolo per impianti di gestione di pubblici esercizi (gas, telefono, ecc.)	v. art. 20
Occupazioni generiche (tavoli, sedie, ecc.)	1,5



Classificazione delle aree

1. L'applicazione della tariffa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, e per tale effetto le strade, gli spazi e le aree pubbliche vengono classificate nelle seguenti categorie:

Categoria	Aree e strade	Coefficiente di sacrificio economico della collettività
A	Aree e strade provinciali situati all'interno del centro abitato con popolazione superiore a diecimila abitanti individuate a norma dell'articolo 1 comma 7 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.	2
B	Aree e strade comunali.	1

CALCOLO DELLA TARIFFA E DEL CANONE

Per il calcolo della **Tariffa Specifica** da applicare a seconda del tipo di occupazione, al fine della determinazione del Canone di concessione, si tiene in considerazione la superficie occupata in metri quadrati, la tariffa base, il Coefficiente di sacrificio economico della collettività (determinato in base all'importanza dell'area e al sacrificio imposto alla collettività), il moltiplicatore determinato a seconda del tipo di occupazione.

Una volta determinata la Tariffa Specifica, questa dovrà essere moltiplicata per il numero dei giorni in cui insiste l'occupazione al fine della determinazione del **Canone di Concessione**.



TARIFFA	Superficie	Tariffa	Coeff. di	Moltiplicatore
=	in	X	X	del tipo di
SPECIFICA	m.q.	Base	collettività	occupazione

CANONE	=	TARIFFA	Numero
DI		X	di giorni
CONCESSIONE		SPECIFICA	dell'occupazione

Esempi con tariffa base a **£. 100 m/q**:

1) Mercato settimanale di Fonte Nuova (32 mq. e 52 gg di occupazione):

tariffa specifica = $32 \times 100 \times 1 \times 4 = 12.800$

canone di concessione annuo = $12.800 \times 52 = 666.000$

2) Edicola di 3 m. x 3 m. su strada provinciale.

tariffa specifica = $9 \times 100 \times 2 \times 1 = 1.800$

canone di concessione annuo = $1.800 \times 365 = 657.000$

3) Tavoli e sedie di un bar su area comunale (20 mq per 4 mesi)